



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3075

Seduta del 20/04/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Davide Carlo Caparini

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CAPARINI)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale

Manuela Giaretta

L'atto si compone di 17 pagine
di cui 15 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta regionale;

VISTI l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014" ed i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA la proposta di progetto di legge recante "Interventi per la ripresa economica";

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge recante "Interventi per la ripresa economica";
2. di disporre, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lett. a della l.r. 18/2012, la trasmissione al Consiglio regionale per i successivi adempimenti di competenza del progetto di legge di cui al punto 1).

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Proposta di progetto di legge

(INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA)

Art. 1

(Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale)

1. Al fine di fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19 è autorizzata a sostegno del finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale la spesa complessiva di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.787.000.000,00 nel 2021 ed euro 130.000.000,00 nel 2022.
2. Per la copertura finanziaria della spesa prevista al comma 1 è autorizzato il ricorso all'indebitamento per complessivi 3.000.000.000,00, nel rispetto degli articoli 40 e 62 del D.Lgs 118/2011, rispettivamente per euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.787.000.000,00 nel 2021 ed euro 130.000.000,00 nel 2022; a tal fine la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Titolo 06 "Accensione Prestiti" -Tipologia 0300 "Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio- lungo termine" dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022 è incrementata di euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.787.000.000,00 nel 2021 ed euro 130.000.000,00 nel 2022.
3. Le risorse di cui al comma 1 pari a 400.000.000,00 sono destinate agli enti locali e a tal fine sono allocate rispettivamente per euro 83.000.000,00 nel 2020 ed euro 317.000.000,00 alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" -programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali- titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
4. La somma di cui al comma 3 complessivamente assegnata agli enti locali è destinata per euro 51.350.000,00, di cui euro 13.270.000,00 nel 2020 ed euro 38.080.000,00 nel 2021, alle Province e alla Città Metropolitana per la realizzazione di opere connesse alla viabilità e strade e all'edilizia scolastica. Con proprio provvedimento la Giunta provvede alla definizione di criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse alle Province e alla Città Metropolitana.
5. La restante somma di cui al comma 3 pari a euro 348.650.000,00 è destinata ai comuni per euro 69.730.000,00 nel 2020 ed euro 278.920.000,00 nel 2021 per la realizzazione di opere pubbliche in materia di :
 - a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
 - b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

6. Le risorse di cui al comma 5 sono assegnate ai Comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, per classi di popolazione ossia per i comuni da 0 a 3000 abitanti € 100.000,00 ciascuno, per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti € 200.000,00 ciascuno, per i comuni da 5.001 a 10.000 abitanti € 350.000,00 ciascuno, per i comuni da 10.001 a 20.000 abitanti € 500.000,00 ciascuno, per i comuni da 20.001 a 50.000 abitanti € 700.000,00 ciascuno, per i comuni da 50.001 a 100.000 abitanti € 1.000.000,00 ciascuno, per i comuni da 100.001 a 250.000 abitanti € 2.000.000,00 ciascuno, per i comuni oltre i 250.000 abitanti 4.000.000,00 di euro ciascuno. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo. I contributi sono erogati agli enti beneficiari, per il 20 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori e per la restante quota, il 50 per cento entro il mese di febbraio 2021 e il residuo 30 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il 20 novembre 2021.
7. La somma restante delle risorse di cui al comma 1, pari ad euro 2.600.000.000,00, è destinata a sostegno degli investimenti regionali. La somma di euro 2.470.000.000,00 confluisce nell'anno 2021 all' apposito fondo "Interventi per la ripresa economica" che Regione istituisce alla missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi" - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 ; la somma di euro 130.000.000,00 è stanziata per l'anno 2022 rispettivamente per euro 14.766.632,00 alla missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione programma 08 "Statistica e sistemi informativi " titolo 2 "Spese in conto capitale" , per euro 10.000.000,00 alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e l'ambiente" programma 1 "Difesa del Suolo" -titolo 2 "Spese in conto capitale"; per euro 10.000.000,00 alla missione 09"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e l'ambiente" programma 07 "Sviluppo sostenibile del territorio montano e piccoli comuni"- titolo 2 "Spese in conto capitale " ; per euro 65.394.740,00 alla missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" programma 01"Trasporto ferroviario" titolo 2"Spese in conto capitale ; per euro 19.838.628,00 alla missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali" titolo 2 "Spese in conto capitale e per euro 10.000.000,00 alla missione 18 " Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" -programma 01 " Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali- titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
8. Le risorse del fondo di cui al comma 7 sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione). Al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento degli investimenti, in coerenza con i principi contabili armonizzati e fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo "Interventi per la ripresa economica".

9. Per il ricorso all'indebitamento di cui al comma 2 è assicurato il rispetto degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) nonché il rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004'), come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
10. L'indebitamento di cui al comma 2 potrà essere contratto dalla Giunta per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla "Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
11. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 2 potrà decorrere dal 1 gennaio 2022; il relativo onere annuo per quanto riguarda la quota interessi rispettivamente pari a euro 53.922.000,00 è posto a carico del programma 01 della missione 50 'Debito Pubblico' e per quanto riguarda la quota capitale pari a euro 76.078.000,00 è posto a carico del programma 02 della missione 50 'Debito Pubblico' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022. A tale onere è assicurata la copertura finanziaria con le entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale .
12. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014 è autorizzata a contrarre, in alternativa all'indebitamento di cui al comma 3, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009).
13. Con successivo atto la Giunta provvede alle occorrenti variazioni di bilancio per garantire il rimborso del prestito obbligazionario di cui al comma 12 mediante l'iscrizione nel bilancio di appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze e per importi non superiori a quelli determinati al comma 11.
14. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivante dal ricorso all'indebitamento di cui al comma 2 della presente legge è modificato l'allegato n.13 di cui all'articolo 1 comma 1 lettera m) della lr 26/2019 "Bilancio di previsione 2020-2022 ; è pertanto approvato l'allegato 1 alla presente legge "Prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011" .

Art.2

(Agevolazioni per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale per far fronte all'emergenza da COVID-19)

1. Al fine di concorrere ad assicurare la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuali necessari a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID - 19, possono essere concesse agevolazioni finanziarie in forma di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento, fino all'ammontare del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, in deroga al comma 2 dell'articolo 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).

2. I beneficiari delle agevolazioni di cui al comma 1 sono le imprese aventi unità produttive sul territorio regionale che realizzano progetti volti:

- a) all'ampliamento della capacità delle medesime unità produttive già adibite alla produzione di dispositivi medici o anche di dispositivi di protezione individuale,
- b) alla riconversione delle unità produttive finalizzata alla produzione di dispositivi medici o anche di dispositivi di protezione individuale.

3. Ai fini del presente articolo s'intendono per:

- a) dispositivi medici: strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalità diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus COVID-19;
- b) dispositivi di protezione individuale: dispositivi quali occhiali protettivi o visiere, mascherine, guanti e tute di protezione e altri dispositivi equiparati ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

4. La Giunta regionale definisce, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul BURL, termini, criteri e modalità di erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui al comma 1 nonché ulteriori disposizioni per assicurare la gestione delle stesse. Con la medesima deliberazione si provvede agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

5. Agli oneri derivanti dalla concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, stimati per l'anno 2020 in euro 10.000.000,00, si provvede mediante incremento per euro 10.000.000,00 delle risorse stanziata alla missione 14 "Sviluppo

economico e competitività” programma 01 “Industria, PMI e artigianato” -titolo 2 “Spese in conto capitale “e corrispondente diminuzione della missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo” programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato” titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 -

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dall’art. 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Articolo 3

(Destinazione delle risorse derivanti da infrazioni durante emergenza da COVID-19)

1. Gli introiti di cui al titolo 3 “Entrate extratributarie” - tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti “ dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022, derivanti dalle sanzioni comminate in sede di controlli effettuati dalla polizia locale e dalle forze di polizia dello Stato nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono destinati per gli anni 2020 e 2021 alla missione 03”Ordine pubblico e sicurezza” programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”- titolo 1 Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 per la realizzazione di interventi inerenti la sicurezza urbana e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi equiparati ai sensi dell’art. 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Con proprio atto la Giunta provvede alla definizione delle modalità per l’assegnazione delle risorse di cui al comma 1 agli enti di appartenenza degli ufficiali ed agenti che hanno accertato le violazioni e alle occorrenti variazioni di bilancio che si renderanno necessarie per l’attuazione del comma 1.

Art. 4

(Concessione di anticipazione di cassa ad ARIA spa)

1. Per l’esercizio finanziario 2020 la Giunta Regionale, al fine di far fronte ad eventuali tensioni di cassa, è autorizzata alla concessione di un’ ulteriore anticipazione di liquidità a favore di ARIA spa, , fino al limite massimo di € 70.000.000,00, necessaria nell’ambito dell’ emergenza epidemiologica da COVID 19 a valere sulle risorse di cui alla missione 13”Tutela della salute” programma 1”Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA “ Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie “ del bilancio regionale 2020-2022.

Art. 5

(Misure per incentivi in favore del personale del Servizio sanitario regionale)

1. Al fine di incrementare gli incentivi al personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 82.000.000,00, in incremento rispetto ai vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di

spesa di personale, ed in particolare dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

2. Mediante accordo integrativo regionale, approvato con Delibera della Giunta regionale, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione degli incentivi del comma 1.
3. E' fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1 del decreto legge 17 marzo 2020 , n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."
4. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede per euro 82.000.000,00 a valere sul finanziamento sanitario corrente regionale di cui alla missione 13 "Tutela della salute"- programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - titolo 1 "Spese correnti " del bilancio regionale 2020-2022.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato 1 - Limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME			
Dati da stanziamento bilancio 2020			
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE , art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011	2020	2021	2022
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 20.941.392.143,00	€ 20.899.869.423,00	€ 20.899.249.423,00
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 18.015.465.604,00	€ 18.015.465.604,00	€ 18.015.465.604,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	€ 2.925.926.539,00	€ 2.884.403.819,00	€ 2.883.783.819,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	€ 585.185.307,80	€ 576.880.763,80	€ 576.756.763,80
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	€ 137.946.455,15	€ 199.433.716,48	€ 128.829.076,86
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	€ 74.110.589,26	€ 21.110.589,26	€ 21.110.589,26
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	€ 0,00	€ 3.325.403,00	€ 156.351.023,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	€ 5.313.128,89	€ 5.244.968,95	€ 1.872.517,69
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento a carico del bilancio regionale	€ 41.721.089,58	€ 41.721.089,58	€ 41.721.089,58
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)	€ 420.162.481,86	€ 399.977.113,59	€ 314.059.681,95
TOTALE DEBITO			
N) Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	€ 1.932.172.128,96	€ 1.860.404.721,71	€ 1.727.212.732,10
O) Accantonamento al Sinking Fund al 31/12 <i>esercizio precedente</i>	€ 257.015.999,86	€ 258.922.753,55	€ 260.938.767,06
P) Debito autorizzato nell'esercizio in corso e contratto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Q) Debito autorizzato dalla Legge in esame	€ 502.890.947,00	€ 2.918.383.327,00	€ 198.575.887,00
R) TOTALE DEBITO DELLA REGIONE (R=N-O+P+Q)	€ 2.178.047.076,10	€ 4.519.865.295,16	€ 1.664.849.852,04
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	€ 391.270.950,95	€ 333.270.950,95	€ 333.270.950,95
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	€ 135.320.950,95	€ 129.520.950,95	€ 129.520.950,95
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 255.950.000,00	€ 203.750.000,00	€ 203.750.000,00

**Proposta di progetto di legge
(INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA)**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA EX ART. 28 L.R 34/78

Il presente progetto di legge prevede una serie di misure finalizzate a fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19. In particolare queste misure si traducono in sostegno agli investimenti in quanto "volano" per la ripresa economica, indirizzati principalmente ai seguenti settori: investimenti sanitari, infrastrutture viabilità, sviluppo sostenibile, dissesto idrogeologico, digitalizzazione.

Di seguito la disamina dei singoli articoli e l'illustrazione delle diverse misure individuate:

Art. 1

(Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale)

Relazione illustrativa

L'articolo 1 prevede specificamente misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale per il quali al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.787.000.000,00 nel 2021 ed euro 130.000.000,00 nel 2022.

Per la copertura finanziaria di tale spesa al comma 2 è autorizzato il ricorso all'indebitamento per corrispondente importo, nel rispetto delle disposizioni del Dlg 118/2011.

I commi da 3 a 7 individuano la specifica destinazione della spesa autorizzata.

Il comma 3 stabilisce che euro 400.000.000,00 sono destinati agli enti locali.

Il comma 4 destina, nell'ambito dei 400 mln di euro di cui al comma 3, euro 51.350.000,00 alle province e alla Città Metropolitana per la realizzazione di opere connesse alla viabilità e strade e all'edilizia scolastica. La giunta provvede con proprio atto alla definizione di criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse alle stesse.

La restante somma pari ad euro 348.650.000,00, di cui euro 69.730.000,00 nel 2020 ed euro 278.920.000,00 nel 2021, è destinata ai sensi del comma 5 invece ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile compresa la mobilità sostenibile, efficientamento energetico, dissesto idrogeologico, riqualificazione urbana. L'assegnazione delle risorse ai Comuni avviene in base alla classe di popolazione e secondo i criteri individuati al comma 6.

Il comma 7 stabilisce che dei 3 mld disponibili la restante somma pari ad euro 2.600.000.000,00, è destinata a sostegno degli investimenti regionali; a sua volta euro 2.470.000.000,00 implementeranno nell'anno 2021 il fondo denominato "Interventi per la ripresa economica" mentre la restante la somma di euro 130.000.000,00 è stanziata per l'anno 2022 al titolo 2 del bilancio regionale sulle missioni e programmi individuati.

Il comma 8 disciplina il funzionamento del fondo specificando che si tratta di risorse prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento degli investimenti la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscrivere in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale del fondo stesso.

I commi da 9 a 11 riguardano il rispetto degli obblighi e delle condizioni per l'indebitamento.

Il comma 9 dà atto del rispetto della normativa vigente in particolare degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) nonché il rispetto delle regole sul finanziamento degli investimenti di cui all'articolo 3, commi 16-21 della L.350/2003 (come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191).

Il comma 10 stabilisce che l'indebitamento potrà essere contratto dalla Giunta per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla "Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Il comma 11 individua la decorrenza e l'ammontare della spesa delle rate di ammortamento sia per la quota in capitale che per la quota interessi e ne individua l'allocazione in bilancio e la relativa copertura finanziaria.

Il comma 12 stabilisce che la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014 è autorizzata a contrarre, in alternativa all'indebitamento sotto forma di mutuo, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009).

Il comma 13 autorizza la Giunta a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio per garantire il rimborso del prestito obbligazionario di cui al comma 10 mediante l'iscrizione nel bilancio di appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze e per importi non superiori a quelli determinati al comma 9.

Il comma 14 approva l'allegato 1 alla presente legge "Prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011"

Relazione tecnico -finanziaria

L'articolo autorizza la spesa complessiva di euro 3.000.000.000,00 rispettivamente per euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.787.000.000,00 nel 2021 ed euro 130.000.000,00 nel 2022 e il corrispondente ricorso all'indebitamento, nel rispetto degli articoli 40 e 62 del D.Lgs 118/2011,

A tal fine la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Titolo 06 "Accensione Prestiti" - Tipologia 0300 "Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio- lungo termine" dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022 è incrementata di euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.787.000.000,00 nel 2021 ed euro 130.000.000,00 nel 2022.

La spesa complessivamente autorizzata è destinata ai sensi del comma 3 agli enti locali e a tal fine sono allocate risorse rispettivamente per euro 83.000.000,00 nel 2020 ed euro 317.000,00 alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" -programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali- titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.

La restante somma pari ad euro 2.600.000.000,00, è destinata a sostegno degli investimenti regionali. La somma di euro 2.470.000.000,00 confluisce nell'anno 2021 all' apposito fondo "Interventi per la ripresa economica" che Regione istituisce alla missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi" - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 mentre la restante la somma di euro 130.000.000,00 è stanziata per l'anno 2022 rispettivamente :

per euro 14.766.632,00 alla missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione programma 08 "Statistica e sistemi informativi " titolo 2 "Spese in conto capitale" , per euro 10.000.000,00 alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e l'ambiente" programma 1 "Difesa del Suolo" -titolo 2 "Spese in conto capitale"; per euro 10.000.000,00 alla missione 09"“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e l'ambiente” programma 07 “Sviluppo sostenibile del territorio montano e piccoli comuni”- titolo 2 ”Spese in conto capitale “ ; per euro 65.394.740,00 alla missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" programma 01"Trasporto ferroviario" titolo 2"Spese in conto capitale ; per euro 19.838.628,00 alla missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali" titolo 2 "Spese in conto capitale e per euro 10.000.000,00 alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" -programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali- titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.

L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 2 potrà decorrere dal 1 gennaio 2022; il relativo onere annuo per quanto riguarda la quota interessi rispettivamente pari a euro 53.922.000,00 è posto a carico del programma 01 della missione 50 'Debito Pubblico' e per quanto riguarda la quota capitale pari a euro 76.078.000,00 è posto a carico del programma 02 della missione 50 'Debito Pubblico' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.

A tale onere è assicurata la copertura finanziaria con le entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale .

Infine la Giunta è autorizzata a contrarre, in alternativa all'indebitamento sotto forma di mutuo, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del D.L n 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009).

Il comma 11 autorizza la Giunta a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio per garantire il rimborso del prestito obbligazionario di cui al comma 10 mediante l'iscrizione nel bilancio di appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze e per importi non superiori a quelli determinati al comma 9.

Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivante dal ricorso all'indebitamento di cui al comma 2 della presente legge, l'allegato n.13 di cui all'articolo 1 comma 1 lettera m) della lr 26/2019 "Bilancio di previsione 2020-2022 è modificato come riportato nell'allegato 1 alla presente legge "Prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011"

Art.2

(Agevolazioni per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale per far fronte all'emergenza da COVID-19)

Relazione illustrativa

Il comma 1 stabilisce che al fine di concorrere ad assicurare la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuali necessari a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID - 19, possono essere concesse agevolazioni finanziarie in forma di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento, fino all'ammontare del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, in deroga al comma 2 dell'articolo 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).

Al comma 2 sono individuati i beneficiari delle agevolazioni di cui al comma 1 e al comma 3 si specifica cosa deve intendersi per dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuali

Il comma 4 rimanda a provvedimento della Giunta regionale ,da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul BURL, termini, criteri e modalità di erogazione delle agevolazioni finanziarie disposte al comma 1 nonché ulteriori disposizioni per assicurare la gestione delle stesse.

Sempre al comma 4 si dà che con lo stesso atto di giunta si provvede agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

Il comma 5 individua le risorse di bilancio rese disponibili per la misura prevista dal presente articolo indicandone ammontare, allocazione a bilancio e relativa copertura finanziaria.

Il comma 6 vieta il cumulo delle agevolazioni di cui al presente articolo con quelle previste dall'art. 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Relazione tecnico-finanziaria

La spesa per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal presente articolo sono stimati per l'anno 2020 è stata quantificata in euro 10.000.000,00 , tenuto conto anche delle disponibilità di bilancio e alla stessa si provvede mediante incremento per euro 10.000.000,00 delle risorse della idonea missione 14 "Sviluppo economico e competitività" programma 01 "Industria, PMI e artigianato" -titolo 2 "Spese in conto capitale "e corrispondente diminuzione delle risorse al momento disponibili alla missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.

Articolo 3

(Destinazione delle risorse derivanti da infrazioni durante emergenza da COVID-19)

Relazione illustrativa

Con questo articolo si vuole destinare a funzionari della polizia locale e delle forze di polizia dello Stato gli introiti derivanti dalle sanzioni da loro comminate in sede di controlli effettuati nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Giunta provvede alla definizione delle modalità per l'assegnazione delle risorse agli enti di appartenenza degli ufficiali ed agenti che hanno accertato le violazioni e alle occorrenti variazioni di bilancio che si renderanno necessarie per l'attuazione del comma 1.

In particolare dette risorse sono destinate per gli anni 2020 e 2021 alla realizzazione di interventi inerenti la sicurezza urbana e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi equiparati ai sensi dell'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Relazione tecnico-finanziaria:

Le risorse da destinare derivano dagli introiti di cui al titolo 3 "Entrate extratributarie" - tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022, provenienti appunto dalle sanzioni comminate in sede di controlli effettuati dalla polizia locale e dalle forze di polizia dello Stato nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La corrispondente destinazione in spesa per gli anni 2020 e 2021 è alla missione 03" Ordine pubblico e sicurezza" - programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana" - titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 per la realizzazione di interventi inerenti la sicurezza urbana e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi equiparati ai sensi dell'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

La copertura della spesa per la quale saranno istituiti nuovi appositi capitoli è garantita dagli effettivi incassi degli introiti sopra individuati; tali introiti stante la loro "novità" non sono stati previsti a bilancio né hanno concorso al calcolo degli equilibri di bilancio 2020-2022.

Art. 4
(Concessione di anticipazione finanziaria ad ARIA spa)

Relazione illustrativa e tecnico finanziaria

La norma autorizza la Giunta alla concessione di una ulteriore anticipazione finanziaria a favore di ARIA spa in quanto necessaria nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di evitare tensioni di cassa. Le risorse sono restituite da ARIA a RL , entro un anno dalla concessione.

La copertura della anticipazione è garantita per corrispondente importo a valere sulle risorse della missione 13 "Tutela della salute" programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA "Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie " del bilancio regionale 2020-2022.

Art. 5
(Misure per incentivi in favore del personale del Servizio sanitario regionale)

Relazione illustrativa e tecnico -finanziaria

Con quest'articolo si intendono destinare euro 82.000.000,00 per incrementare gli incentivi al personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

Il comma 1 dunque autorizza la spesa di euro 82.000.000,00 in incremento ai vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale, ed in particolare dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

Il comma 2 stabilisce che criteri e modalità per l'erogazione degli incentivi del comma 1 sono definiti mediante accordo integrativo regionale, approvato con Delibera della Giunta regionale, sono definiti.

L'ultimo comma precisa che è fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1 del D:L 18/2002 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale .

Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede per euro 82.000.000,00 a valere sul finanziamento sanitario corrente regionale di cui alla missione 13 "Tutela della salute"- programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - titolo 1 "Spese correnti " del bilancio regionale 2020-2022.

Articolo 6
(Entrata in vigore)

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

Reca la clausola d'urgenza in base alla quale la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Di natura ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.



ALLEGATO B) Scheda finanziaria Pdl "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA"

(1) Descrizione Intervento	(2) Riferimento art. comma.	(3) Natura spesa- Titolo	4 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA			5 (B) COPERTURA FINANZIARIA				
			MISSIONE - PROGRAMMA MACROAGGREGATO - CAPITOLO	importo 2020	importo 2021	importo 2022	TITOLO - TIPOLOGIA - CATEGORIA CAPITOLO (E) MISSIONE - PROGRAMMA- MACROAGGREGATO - CAPITOLO (S)	importo 2020	importo 2021	importo 2022
Interventi per la ripresa economica	art.1 comma 3	titolo II	18.01.203 xxxxx nuovo capitolo "Fondo per lo sviluppo territoriale sostenibile ed efficientamento energetico"	83.000.000,00	317.000.000,00		E 6.0300.01. XXXX nuovo capitolo "Mutui e prestiti per la copertura di interventi per lo sviluppo territoriale sostenibile ed efficientamento energetico"	83.000.000,00	317.000.000,00	
	art.1 comma 4	titolo II	20.03.205. xxxxx nuovo capitolo "Fondo per interventi per la ripresa economica"		2.470.000.000,00		E 6.0300.01. XXXX nuovo capitolo "Mutui e prestiti per la copertura di interventi per la ripresa economica"		2.470.000.000,00	#####
	art.1 comma 4	titolo II	1.08.202.14197 "Sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) - quota a debito"			14.766.632,47				
	art.1 comma 4	titolo II	9.01.203.xxxxx nuovo capitolo "Realizzazione di opere per la difesa del suolo - quota a debito"			10.000.000,00				
	art.1 comma 4	titolo II	9.07.203.xxxxx nuovo capitolo "Interventi speciali a favore della montagna - quota a debito"			10.000.000,00				
	art.1 comma 4	titolo II	10.01.203.10018 "Acquisto di materiale rotabile per il servizio finanziario regionale"			50.394.740,00				
	art.1 comma 4	titolo II	10.01.203.xxxxx nuovo capitolo "integrazione regionale ai finanziamenti statali di cui al d.lgs 422/1997, per gli interventi inseriti nel contratto di programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione - quota a debito"			15.000.000,00				
	art.1 comma 4	titolo II	10.05.203.13519 "Interventi prioritari sulla rete stradale - quota a debito"			2.088.627,53				
	art.1 comma 4	titolo II	10.05.203.xxxxx nuovo capitolo "Contributo regionale per la riqualifica ed il potenziamento delle strade provinciali Rivoltana e Cassanese - quota a debito"			7.750.000,00				
	art.1 comma 4	titolo II	10.05.203.xxxxx nuovo capitolo "Manutenzione straordinaria su rete stradale e interventi di messa in sicurezza -quota a debito"			10.000.000,00				
art.1 comma 4	titolo II	18.01.203.13474 "Concorso regionale al finanziamento degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione negoziata regionale a favore delle amministrazioni locali -quota a debito"			10.000.000,00					

(1)	(2)	(3)	4 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA			5 (B) COPERTURA FINANZIARIA				
Descrizione Intervento	Riferimento art. comma.	Natura spesa- Titolo	MISSIONE - PROGRAMMA MACROAGGREGATO - CAPITOLO	importo 2020	importo 2021	importo 2022	TITOLO - TIPOLOGIA - CATEGORIA CAPITOLO (E) MISSIONE - PROGRAMMA- MACROAGGREGATO - CAPITOLO (S)	importo 2020	importo 2021	importo 2022
	art.1 comma 8	titolo I	50.01.107.xxxxx "Interessi passivi su mutui e finanziamenti per ripresa economica e sviluppo territoriale"			53.922.000,00	finanziati con entrate correnti a seguito di rifinanziamento con mutuo dei capitoli di spesa in capitale inizialmente finanziati con risparmio pubblico: 1.08.202.10387 euro 14.766.632,47; 9.01.203.13883 euro 10.000.000,00 9.07.203.4454 euro 10.000.000,00; 10.01.203.10018 euro 50.394.740,00; 10.01.203.6965 euro 15.000.000,00; 10.05.203.6565 euro 2.088.627,53; 10.05.203.7448 euro 7.750.000,00; 10.05.203.14503 euro 10.000.000,00; 18.01.203.8443 euro 10.000.000,00.			
	art.1 comma 8	titolo IV	50.02.403.xxxxx "Rimborso quota capitale mutui e finanziamenti per ripresa economica e sviluppo territoriale"			76.078.000,00				
Agevolazioni per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale	art. 2	titolo II	14.01.2...xxxxx "nuovo capitolo"	10.000.000,00			1.03.110.8199 "Fondo per l'applicazione dell'art.46 della legge 89/2014 cosi' come modificato dall'art. 1 commi 680 e 682 della legge 208/2015"	10.000.000,00		
(Destinazione delle risorse derivanti da infrazioni COVID-19)	art. 3	titolo I	03.02.1...xxxxx "nuovo capitolo"		DA DETERMNARE IN BASE A INCASSI CORRISPONDENTE CAPITOLO ENTRATA	DA DETERMNARE IN BASE A INCASSI CORRISPONDENTE CAPITOLO ENTRATA	E 3.0200.02. xxxx e E 3.0200.03.xxxx "Nuovi capitoli da istituire "- attuali incassi su 3.0200.02.8253 e 3.0200.03.8261	DA VERIFICARE EFFETTIVI INCASSI LEGATI A MULTE COVID	DA VERIFICARE EFFETTIVI INCASSI LEGATI A MULTE COVID	
(Concessione di anticipazione finanziaria ad ARIA spa)	art. 4	titolo III	13.01.302.14285 "Anticipazioni di liquidita' concesse ad ARIA s.p.a. in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19"	70.000.000,00			E 5.0200.03.14284 "Restituzione anticipazioni di liquidita' concesse ad ARIA s.p.a. in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19"	70.000.000,00		
incentivi in favore del personale del Servizio sanitario regionale	art. 5	titolo I	13.01.104. XXXX nuovo capitolo "Trasferimenti alle aziende sanitarie pubbliche per la copertura dei costi per il riconoscimento di incentivi al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica da covid-19."	42.000.000,00			E 3. 0500.99 XXXX nuovo capitolo "Finanziamento degli incentivi per il personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del covid-19"	42.000.000,00		
		titolo 1	13.01.104.xxxx nuovo capitolo "Trasferimenti alle aziende sanitarie pubbliche per la copertura dei costi derivanti dall'attivazione di misure di potenziamento del personale impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica da covid-19."	40.000.000,00			E 1.0102. CAPITOLI 7657/7658/7659	40.000.000,00		